

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Conti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ è promossa da:
_____, con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in

ATTORE

contro

_____, con il patrocinio dell'avv. _____,
elettivamente domiciliato in _____,
con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.3.2013.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 29.12.2007, _____ conveniva in giudizio
e) _____ per l'accoglimento delle conclusioni come sopra indicate.

Assumeva l'attore, titolare di una farmacia in _____, che i convenuti
rispettivamente titolari di una farmacia nel _____ e di una parafarmacia nel _____

pagina 1 di 8

Firmato Da: CONTI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: he4dn



di [redacted] o in [redacted], avevano posto in essere in accordo tra loro, atti di concorrenza sleale nei suoi confronti.

In particolare, l'attività illecita dei convenuti, era consistita nell'accaparramento di prescrizioni mutuabili e ordinativi di medicinali di vario genere, presso gli utenti di [redacted] in [redacted] da parte di [redacted], con conseguente approvvigionamento di farmaci presso la farmacia del Dott. [redacted].

La [redacted] un tempo collaboratrice del Dott. [redacted], dopo essere stata licenziata, aveva aperto sulla medesima Piazza [redacted], un esercizio di parafarmacia situato proprio di fronte alla farmacia del Dott. [redacted].

In realtà però non si limitava alla vendita di prodotti erboristici ed altri lecitamente vendibili in parafarmacia, ma distribuiva altresì medicinali che si procurava presso la farmacia del Dott. [redacted], esercitando un'attività illecita di raccolta di ricette, con la complicità di quest'ultimo.

Di seguito a denunce presentate dall'attore, [redacted] era stata sottoposta a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 348 c.p., per avere detenuto all'interno della parafarmacia farmaci, ricette con prescrizioni di medicinali e per aver effettuato in più occasioni somministrazione di farmaci, esercitando tal modo abusivamente la professione di farmacista, senza autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria.

Sosteneva l'attore che, nonostante il procedimento penale, l'attività illecita della [redacted] con la compiacenza del Dott. [redacted], era ulteriormente proseguita.

Per tali motivi, chiedeva che gli fosse risarcita la somma di € 124.740,00 oltre interessi calcolata in base al valore medio di ogni ricetta e considerato che i NAS, nel corso dell'indagine scaturita dal procedimento penale sopra menzionato, avevano calcolato una spedizione di 5000 ricette da parte della farmacia di [redacted] del Dott. [redacted] tutte provenienti dal Comune di [redacted] in [redacted] negli anni 2004 e 2005, considerò altresì il valore di riferimento annuale e il valore medio dei medicinali dispensabili senza obbligo di ricetta medica.

Si costituivano in giudizio i convenuti [redacted] e [redacted], contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto.

Il processo era istruito con produzioni documentali di entrambe le parti e prove per testi in persona di [redacted].



All'udienza del 22 marzo 2013 la causa era trattenuta in decisione.

La domanda è fondata per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.

Va in primo luogo osservato che la concorrenza sleale presuppone la presenza di imprenditori anche non esercenti la stessa attività economica, che abbiano come termine di riferimento la stessa categoria di consumatori.

Ai sensi dell'art. 2598 c.c. compie atti di concorrenza sleale l'imprenditore che, direttamente o indirettamente, crea confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente o che, con qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale, idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Nel caso in esame, non sussistono dubbi in ordine alla qualifica soggettiva delle parti titolari di esercizi aventi ad oggetto la stessa categoria di consumatori, vale a dire utenti alla ricerca di farmaci o medicinali.

In particolare, il Dott. _____ e il Dott. _____ entrambi titolari di farmacie situati in paesi limitrofi, rispettivamente _____ in _____ e _____, avevano naturalmente come termine di riferimento gli stessi consumatori, tra i quali richiedenti medicinali da corrispondersi solo su presentazione di ricetta medica, mentre la Dott. _____ titolare di una parafarmacia, aveva necessariamente un diverso tipo di clientela, non potendo somministrare medicinali, bensì solo prodotti omeopatici o salutari previsti dalla licenza e in ogni caso non poteva somministrare medicinali per i quali fosse necessaria la presentazione di ricetta medica.

Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testi emergeva una continuativa attività illecita posta in essere da Passeri Iris, la quale forniva medicinali dalla stessa non commerciabili in qualità di titolare di parafarmacia.

I farmaci e le ricette mediche erano rivenuti nel corso della perquisizione effettuata dai NAS (come si rileva da verbale in atti e dalla deposizione del teste _____ ed _____) inoltre erano gli stessi clienti della farmacia del Dott. _____ a riferire che presso la parafarmacia della _____ acquistavano il medicinale richiesto senza la presentazione di ricetta medica, pur essendo questa necessaria (si vedano deposizioni dei testi _____ e _____).

), in relazione all'episodio relativo a tale



signora che aveva chiesto un collirio che poteva essere venduto solo su presentazione di ricetta medica e aveva riferito al Dott. di averlo ricevuto dalla Dott. i presso la parafarmacia, senza consegnare la ricetta).

Ulteriore conferma della illecita condotta dei convenuti emergeva dalla deposizione del teste o, sentito all'udienza del 27.1.2011, il quale confermava di avere chiesto in diverse occasioni (venti o trenta volte) alla Dott. la cortesia di prendere medicine per lui presso la farmacia del Dott. , non escludendo di essersi recato a volte anche a ritirarle presso la parafarmacia della convenuta, anzi precisando di avere portato le ricette alla parafarmacia della Dott. , la quale gli procurava i farmaci e ciò era avvenuto per il rapporto di conoscenza e cortesia che aveva con la stessa.

Emergeva dagli atti e documenti che la stessa approvvigionava di farmaci la clientela di o in , luogo nel quale la medesima era conosciuta, avendo prestato attività come collaboratrice della farmacia del Dott. ed essendo a sua volta farmacista. Le ricette mediche erano consegnate presso la farmacia del Dott.

 , il quale in tal modo poneva in essere uno sviamento della clientela in danno dell'attore.

E' agevole comprendere la confusione generata negli utenti di o in dalla condotta della , la quale affermando che poteva fornire loro i medicinali e facendosi consegnare le ricette mediche, favoriva direttamente la farmacia del Dott. che gestiva le ricette e, sempre tramite la , consegnava ai clienti i farmaci richiesti.

La cooperazione tra i convenuti è del tutto evidente e dimostrata attraverso la documentazione prodotta e i risultati dell'indagine dalla quale traeva origine il procedimento penale a carico di

Ciò infatti coincide con il ritrovamento presso la farmacia della i ricette mediche e di medicinali elencati nel verbale di sequestro effettuato all'esito della perquisizione del 28.1.2005 (si veda in particolare la relazione dei NAS in data 28.11.2006, dalla quale si evince che le ricette mediche relative ai farmaci sequestrati presso la , erano state tutte presentate alla per essere spesate ed inoltre la relazione dei NAS del 3.4.2006 dalla quale emerge che il fatturato della farmacia di è composto per un quinto da ricette intestate a persone del Comune di in o e su



25000 ricette degli anni 2004 e 2005 circa 5000 sono intestate a persone residenti in
in).

Inoltre è agevole dedurre, anche in base ai dati della comune esperienza, che normalmente i clienti della farmacia si recano personalmente ad acquistare i medicinali prescritti con ricetta medica da consegnare al farmacista.

L'acquisto di farmaci per interposta persona può essere motivato da ragioni contingenti, quale l'impossibilità della persona di recarsi in farmacia e pur potendo essere un fatto abituale sono normalmente i famigliari delle persone interessate o qualcuno che abitualmente i reca per loro presso la farmacia a curare l'acquisto dei farmaci.

Nel caso in esame vi sono sufficienti elementi per ritenere che fosse sempre la i a ricevere le ricette dagli utenti per consegnarle alla farmacia del Dott. consegnando poi i farmaci ai clienti con gli scontrini di detta farmacia.

Non è possibile ipotizzare una mancanza di coinvolgimento del Dott. , il quale consciamente forniva i farmaci alla essendo altresì ben conscio che si trattava di medicinali destinati ad utenti di .

Era dunque anch'egli ben conscio di sottrarre, in tal modo, con l'ausilio di , la clientela al Dot.

Non emergevano infatti ragioni per le quali i clienti di in avrebbero dovuto preferire l'acquisto dei farmaci presso un esercizio di che, seppure vicino, dista alcuni chilometri.

Non vi sono dunque dubbi sulla perpetrazione di una condotta di concorrenza sleale da parte della la quale era certamente consapevole del divieto di somministrare medicinali, in quanto farmacista a sua volta e già collaboratrice della farmacia del Dott. ricevendo ricette mediche dai clienti della parafarmacia, a nulla rilevando l'eventuale rapporto di conoscenza o cortesia con i clienti.

E' altresì palese il coinvolgimento del Dott. , atteso che la non avrebbe avuto altri modi per procurarsi i medicinali dei quali le era inibita la vendita, se non quello di farseli fornire dal Dott. che gestiva poi l'invio delle ricette mediche consegnate dagli utenti alle

Quanto alla efficacia probatoria della sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata nei confronti d il 19.4.2007 (sentenza n. ritiene il



tribunale di aderire a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (*Cass. 1905/2003 e Cass. 9358/2005*) in base al quale “il patteggiamento non accerta in modo sicuro l'imputabilità dei fatti - reato all'imputato ma persegue soltanto finalità deflative del carico della giustizia penale. Con ciò però i giudici di merito confondono la finalità perseguita dal legislatore attraverso la previsione del patteggiamento, certamente intesa ad agevolare la definizione dei processi con la finalità voluta dall'imputato che patteggia, il quale, se innocente, ha interesse al proscioglimento e non alla pena ridotta. È perciò vero che la sentenza concordata non contiene un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, ma essa contiene pur sempre una condanna (*Cass. n. 2724 del 2001 e n. 4193 del 2003*), di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare”.

Ed ancora (*Cass. Sez. Un. 17289/2006*) “È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato); il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sentenze di questa Corte n. 2213 del 1 febbraio 2006 e n. 19251 30 settembre 2005). Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini", presuppone "pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova" (*Cass. 5 maggio 2005, n. 9358*).

Quanto alla entità del danno, non può ritenersi raggiunta prova specifica dell'ammontare, considerato che non è possibile determinare quali dei clienti possessori delle ricette inviate dalla farmacia i fossero già clienti o potenziali clienti del Dott. e avessero effettivamente usufruito della Dott. quale tramite per l'approvvigionamento di farmaci.

Il dato evidenziato dai NAS è riferito agli anni 2004 2005, mentre i fatti lamentati dall'attore risalgono all'anno 2002.

Per le medesime ragioni, l'esatto ammontare del danno appare di difficile quantificazione

- 1) **CONDANNA** , in solido tra loro, al risarcimento della somma di € nei confronti dell'attore per le causali esposte in motivazione, oltre interessi dal dovuto, sino al soddisfo.
- 2) **CONDANNA** e , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € di cui € per esborsi ed € compenso professionale, oltre accessori nella misura di legge.

Il Giudice On.
dott. Alessandra Conti

e pertanto non può che essere liquidato equitativamente.

A tale proposito, si fa rinvio a consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale "la quantificazione dei danni che non possano essere provati nel loro preciso ammontare, costituisce decisione secondo diritto, in quanto sollecita l'applicazione di una norma di legge (per l'appunto l'art. 1226 c.c.), che una tale quantificazione prevede (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 18 novembre 2002 n. 16202) "L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., da' luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali; dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza, sia l'entità materiale del danno; ne' esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nella determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso". (Cass. Civ. Sez. 2, 7 giugno 2007 n. 13288; Cass. Civ. Sez. 3, 30 aprile 2010 n. 10607, fra le tante).

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, appare equo individuare il danno nella somma di € Euro comprensivi di danno morale, oltre interessi dal dovuto sino all'integrale soddisfo, da rimborsarsi a carico dei convenuti, in solido tra loro, nei confronti del Dott.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base a quanto previsto dal D.M. 140/2012, essendo il presente giudizio terminato durante la vigenza di dette tariffe.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione nella causa rubricata al n. 10/2008 R.G.A.C. promossa da
contro così decide:

